

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 2-2877

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà gestite dal Consorzio Forestale di Piedicavallo 2020-2030. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- 1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;
- 2) la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Piano Forestale Regionale e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;
- 3) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:
 - a) al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
 - b) al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
 - c) al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
 - d) al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;
- 4) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.R. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati ai competenti uffici regionali per la loro approvazione dalla data del 01/09/2016;
- 5) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 6, comma 4, lett. c-bis) esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "*i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni*".

Tenuto conto che:

- 1) la L.R. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":
 - istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;
 - prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000,
 - dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente

connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L’articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree "*identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco*";

3) con DGR n. 24-4043 del 10 ottobre 2016 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1130002 Val Sessera;

Tenuto conto altresì che:

1) la già ricordata L.R. 4/2009 all’art. 19 norma la trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso e demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione nonché la definizione delle modalità tecniche e delle tempistiche per la compensazione della superficie forestale trasformata;

2) la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 approva, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 4/2009, le disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e i criteri e le modalità per la compensazione: la compensazione può essere effettuata, tra le altre, tramite l’opzione della esecuzione di miglioramenti boschivi. L’elenco dei siti idonei alla realizzazione di interventi compensativi viene definito dalla Direzione regionale competente in materia di foreste su proposta dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province e della Città Metropolitana di Torino, anche nell’ambito dei Piani Forestali Aziendali;

3) la determinazione dell’allora Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica n. 4069 del 5 dicembre 2017 dispone che l’istituzione e l’aggiornamento degli Elenchi dei siti idonei avvenga con determinazione dirigenziale dei Settori tecnici territorialmente interessati dell’allora Direzione regionale competente in materia di foreste.

Dato atto, inoltre, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Consorzio Forestale di Piedicavallo ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà in gestione con nota prot. ricevimento n. 2 del 2 gennaio 2019 per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

01 - Relazione tecnica, Descrizioni particellare, Siti idonei alle compensazioni forestali,

02 - Registro degli eventi e degli interventi

03 – Carta forestale in scala 1:10.000,

04 – Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,

05 – Carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,

06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità in scala 1:10.000,

07 – Carta sinottico catastale in scala 1:5.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 52394 del 14 novembre 2019, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., inviata ai competenti uffici il 5 marzo 2019 prot. ric n. 10959 e, per quanto di competenza, dal Settore Biodiversità e Aree protette della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio con nota prot. ric. n. 39086 del 3 settembre 2019. Il Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Consorzio Forestale di Piedicavallo con nota prot. ric. n. 40598 del 13 maggio 2020 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà gestite dal Consorzio Forestale di Piedicavallo riguarda complessivamente 637,36 ettari boscati dei quali 79,47 a gestione attiva nel periodo di validità;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

a) ricadono per 491 ettari nella ZSC IT1130002 Val Sessera. Il Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con propria nota prot. n. 39086 del 3 settembre 2019, ha espresso un giudizio positivo di valutazione di incidenza in quanto il PFA risulta compatibile con le Misure di Conservazione generali del Piemonte, con le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1130002 Val Sessera con prescrizioni che sono state accolte con le integrazioni al Piano. Risulta assente l'indicazione di trasmettere al Settore Biodiversità e Aree naturali i dati relativi al monitoraggio effettuato nelle aree a tal scopo individuate e quindi risulta necessario prescrivere la trasmissione di tali dati al Settore stesso;

b) non comprendono boschi da seme inseriti nel registro dei materiali di base della Regione Piemonte;

c) comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA. Tali superfici sono state inserite nell'apposita compresa e la valutazione del ruolo protettivo è stata eseguita con la compilazione di specifiche schede;

d) il Piano non individua una compresa silvo-pastorale ed evidenzia l'assenza della pratica del pascolo in bosco;

e) alcuni interventi selvicolturali ricadono in siti ritenuti idonei alla compensazione forestale: per tali siti è stata compilata l'apposita scheda e gli stessi interessano la proprietà del Comune di Piedicavallo, come richiesto dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017. Il Comune di Piedicavallo, socio del Consorzio Forestale di Piedicavallo ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 21 aprile 2020 i siti idonei alla compensazione e ha dato il proprio assenso al loro inserimento nell'Elenco regionale;

6) il Piano prevede, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del Regolamento forestale, la seguente deroga all'art. 9 del Regolamento stesso: "l'assegno al taglio delle fustaie potrà eseguirsi tramite posizionamento con GPS e numerazione a vernice del fusto senza martellata. I file dei dati memorizzati nel sistema di coordinate UTM WGS84 dovranno essere allegati alle istanze di taglio e allegati al registro degli eventi e degli interventi. La stessa procedura di memorizzazione dovrà interessare anche le piante da rilasciare a tempo indefinito, vive e morte."

Si rileva la non uniforme dotazione strumentale dei diversi Organi di controllo, i quali, per contro, devono essere sempre nelle condizioni di eseguirlo, e l'ancora non precisa geolocalizzazione tramite GPS sotto la copertura delle chiome degli alberi; pertanto, la modalità di assegno al taglio proposta non può sostituire la modalità tradizionale tramite martellata ma affiancarla e la deroga prevista dal Piano non può essere accolta;

7) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal competente Organo del Consorzio ma non da quello del Comune di Piedicavallo, proprietario di parte delle superfici oggetto di pianificazione, come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale n. 8/R, né risultano atti di assenso da parte dei soci-proprietari privati delle superfici pianificate. Pertanto il Piano potrà avere coerenza sulle superfici di proprietà del Comune di Piedicavallo a condizione che il competente organo del Comune stesso lo adotti e trasmetta l'atto di adozione al Settore regionale competente in materia di foreste e assume il valore di buone pratiche e di indirizzo di gestione selvicolturale sulle superfici forestali di proprietà diversa da quella comunale;

8) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

9) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

10) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di dieci anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.R. 4/2009 a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2029/2030 (31 agosto 2030);

11) il piano forestale in questione possa essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale essendo state rispettate le norme sopra citate salvo le prescrizioni sopra indicate.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà gestite dal Consorzio Forestale di Piedicavallo, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà gestite dal Consorzio Forestale di Piedicavallo, riguardante complessivamente 637,36 ettari boscati dei quali 79,47 a gestione attiva nel periodo di validità.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 10 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 10 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2029/2030 (31 agosto 2030);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 - Relazione tecnica, Descrizioni particellare, Siti idonei alle compensazioni forestali,

02 - Registro degli eventi e degli interventi

03 - Carta forestale in scala 1:10.000,

04 - Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,

05 - Carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,

06 - Carta degli interventi, priorità e viabilità in scala 1:10.000,

07 - Carta sinottico catastale in scala 1:5.000;

4) di disporre che:

a. il Piano Forestale Aziendale abbia cogenza sulle superfici di proprietà del Comune di Piedicavallo subordinatamente all'adozione assunta dal competente organo del Comune stesso. In caso di adozione, il Comune deve trasmettere l'atto al Settore regionale competente in materia di foreste,

b. il Piano Forestale Aziendale assuma il valore di buone pratiche e di indirizzo di gestione selvicolturale sulle superfici forestali di proprietà diversa da quella comunale,

c. durante la sua attuazione, i dati raccolti nelle aree individuate a scopo di monitoraggio devono essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali;

5) di non accogliere la deroga all'art. 9 del Regolamento forestale prevista dal Piano Forestale per le motivazioni in premessa;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)